

*Imposta di bollo assolta
in modo virtuale giusta
autorizzazione n.
25651/15 del 13/04/2015
della Agenzia delle
Entrate – Ufficio
territoriale di Trento.*

Provincia Autonoma di Trento

Opera Universitaria di Trento

APPALTO: SERVIZIO PER LA RISTORAZIONE UNIVERSITARIA PRESSO I RISTORANTI UNIVERSITARI E SERVIZIO DI BAR INTERNI, CON ADOZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI EX DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI DATA 25 LUGLIO 2011 (CIG 7630367A09).

IMPRESA: "RISTO 3 - RISTORAZIONE DEL TRENTINO - SOCIETA' COOPERATIVA" in sigla "RISTO 3" con sede in Trento (TN), via Alto Adige n. 29, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 00444070221, Numero REA TN - 95818

CONTRATTO di data 14 LUGLIO 2020 (n. atto. 22.201; n. di rep. 74.100)

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO n. 2

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 di data 24 gennaio 2018 sono stati approvati gli elementi essenziali della procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di ristorazione universitaria, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 16 comma 1 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, e sono state contestualmente delegate all'Agenzia per gli Appalti e Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento le funzioni di stazione appaltante;

	• con determinazioni del Direttore n. 134/2018 e 173/2018 sono stati	
	definitivamente approvati gli atti di gara relativi alla procedura in oggetto;	
	• a seguito della successiva procedura ad evidenza pubblica, è stato	
	assegnato all'impresa aggiudicataria, Risto 3 s.c. l'appalto di durata	
	triennale, rinnovabile annualmente per ulteriori massime tre annualità, ed è	
	stato sottoscritto il relativo contratto in data 14/7/2020 (giusto atto	
	pubblico notaio Dolzani con Studio in via Grazioli n. 79 a Trento, n.	
	repertorio 74.100, atto n. 22.201);	
	• in esito ai ribassi percentuali offerti da Risto 3 s.c., la somma derivante	
	dall'importo relativo ai pasti e corrispondente al ribasso dell'8,730% (pari	
	ad Euro 6.836.630,87) e dell'importo relativo ai prodotti erogati presso i	
	bar interni e corrispondente al ribasso del 42,000% (pari ad Euro	
	321.989,33) risulta essere – per la durata contrattuale certa di 36 mesi –	
	pari a stimati Euro 7.158.620,20, IVA e/o altre imposte e altri contributi di	
	legge esclusi e al netto degli oneri della sicurezza da interferenze e degli	
	eventuali premi. L'importo contrattuale complessivo per la durata massima	
	di 72 mesi è risultato quindi essere pari a stimati Euro 14.317.240,40, IVA	
	e/o altre imposte e altri contributi di legge esclusi, sempre al netto degli	
	oneri della sicurezza da interferenze e degli eventuali premi.	
	Considerato che:	
	• al fine di promuovere la conservazione di quei contratti di lavori, servizi	
	e forniture particolarmente influenzati dalle variazioni dei prezzi in	
	conseguenza degli eccezionali fenomeni inflazionistici verificatisi nel corso	

degli anni 2021 e 2022 a causa della pandemia di Coronavirus e, successivamente, della guerra ancora in atto tra Russia e Ucraina, l'art. 35 comma 4 della L.P. 16 giugno 2022 n. 6 ha introdotto la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di rinegoziare le condizioni economiche contrattuali al fine di riequilibrarne il sinallagma (ossia l'equilibrio originario tra prestazione e controprestazione) alterato dall'aumento imprevedibile e straordinario dei prezzi;

- l'articolo 35 comma 4 citato demanda ad apposite Linee guida la definizione delle disposizioni per dare attuazione alla previsione normativa; dette Linee guida sono state approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1660 di data 16.09.2022, successivamente modificate con deliberazione n. 1883 di data 21.10.2022;

- in data 23 giugno 2023 (prot. Opera n. 4804), la Società Risto 3 s.c. ha formulato istanza di revisione delle condizioni economiche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del Contratto, dagli artt. 106 e 175 del D.lgs. 50/2016, nonché dall'art. 35, comma 4 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6: ISTANZA N. 1;

- in data 31 gennaio 2024 (prot. Opera n. 1161) la società Risto 3 s.c. ha formulato una seconda istanza di rinegoziazione delle condizioni contrattuali in applicazione dell'art. 35 comma 4 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6: ISTANZA N. 2;

- l'istanza n. 1 è stata oggetto di valutazione di ammissibilità e fondatezza da parte del RUP, come da verbale prot. Opera n. 164921540/2025;

	Determinazione n. 297 di data 30 dicembre 2025 è stata accolta l'istanza di	
	rinegoziazione n. 1 e approvato il relativo atto aggiuntivo perfezionato in data	
	12/02/2026 (n. raccolta contratti 383)	
	in seguito a contraddittorio tra le parti con nota prot. Opera n. 9064 di data	
	06/08/2026 (successivamente integrata con nota prot. Opera n. 9073/2026 e con	
	nota prot. Opera n. 9215/2026), Risto 3 s.c. è stata completata definitivamente	
	l'istanza n. 2, consentendo la piena valutazione degli elementi a supporto	
	dell'istanza;	
	ai fini del riequilibrio del sinallagma contrattuale Risto 3 s.c., con riferimento al	
	periodo 01/08/2023 – 31/01/2024, ha dimostrato, attraverso l'analisi delle	
	fatture relative ai quattro principali fattori di produzione (energia, gas,	
	acqua, materie prime) un aumento dei costi, pari ad euro 80.002,21	
	(ottantamilaedue/21) IVA esclusa e richiesto tale importo a Opera Universitaria	
	vista la determinazione del Direttore di Opera Universitaria n.166 di data	
	11/08/2026;	
	ciò premesso e considerato, verificati i requisiti previsti dalla legge per la	
	stipulazione del presente atto, si stipula il seguente	
	ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO N. 2	
	tra i signori:	
	- Dott. Gianni Voltolini, domiciliato per la carica in Trento, presso l'Opera	
	Universitaria di Trento, con sede in Trento, via della Malpensada, 82/A, codice	
	fiscale n. 80003390228, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della	
	stessa, nella sua qualità di Dirigente delegato, in forza di quanto disposto dalla	

	deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria di	
	Trento n. 3 di data 27 marzo 2023;	
	- Santagiuliana Busellato Camilla nata a *** il giorno ***	
	con domicilio per la carica in Trento (TN), Via del Commercio n. 57, presso la	
	sede della Società, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della	
	Società "RISTO 3 - RISTORAZIONE DEL TRENTINO - SOCIETA'	
	COOPERATIVA", in sigla "RISTO 3" con sede in Trento (TN), via Alto Adige	
	n. 29, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento	
	00444070221, Numero REA TN - 95818,	
	ART. 1 – Oggetto	
	1. Con il presente atto aggiuntivo le parti definiscono, ai sensi e agli effetti del	
	comma 4 dell'articolo 35 della L.P. 16 giugno 2022, n. 6 e delle Linee guida	
	approvate dalla Giunta provinciale con Deliberazione 16 settembre 2022, n. 1660	
	e successive modifiche, in accoglimento dell'istanza n.2, l'aumento del valore	
	del contratto pari ad euro 80.002,21 (ottantamilaedue/21) IVA esclusa, derivante	
	dal riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa in conseguenza	
	degli aumenti eccezionali intervenuti in corso di esecuzione del contratto.	
	2. Detto aumento riguarda unicamente il periodo 01/08/2023 – 31/01/2024.	
	ART. 2 – Variazioni del contratto d'appalto	
	1. Le parti si danno reciprocamente atto che:	
	a) l'importo contrattuale relativo al contratto originario di data 14 luglio 2020	
	giusto atto pubblico notaio Dolzani con Studio in via Grazioli n. 79 a	
	5	

	comma 2 dell’art. 1 del presente atto aggiuntivo, nel rispetto delle disposizioni di cui	
	all'art. 35 comma 4 della L.P. n. 6/2022 e s.m. e alle relative Linee Guida.	
	ART. 3 – Oneri fiscali	
	1. L’imposta di bollo e tutti gli altri oneri tributari relativi alla stipulazione del	
	presente atto sono a carico di Risto 3 S.C. .	
	2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con oneri a carico della	
	parte richiedente.	
	ART. 4 – Rinvio	
	1. Per quanto non diversamente disposto dal presente atto aggiuntivo, continuano ad	
	applicarsi il contratto d’appalto originario e i relativi ulteriori eventuali atti già	
	stipulati.	
	ART. 5 – Disposizioni finali	
	1. Sono, in ogni caso, fatte salve eventuali modifiche legislative che regoleranno la	
	disciplina degli aumenti eccezionali negli appalti di lavori, servizi e forniture, ove	
	pertinenti ed applicabili al contratto.	
	2. Resta, infine, fermo che ai fini dell’applicazione del presente atto aggiuntivo,	
	sono stati detratti gli importi previsti da meccanismi revisionali contrattuali.	
	3. La sottoscrizione del presente atto aggiuntivo comporta rinuncia a far valere, in	
	qualunque forma, pretese dipendenti da aumenti eccezionali verificatisi nel periodo	
	di efficacia del presente atto.	
	4. La sottoscrizione del presente atto aggiuntivo comporta altresì rinuncia a far	
	valere qualsivoglia istanza di attuazione connessa all’art. 1 del Contratto d’appalto	
	(con riferimento al comma che così dispone: “ <i>Sempre in relazione agli effetti</i>	
	7	

prodotti dalla pandemia da Covid-19 e visto quanto rilevato in premessa, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede il prima possibile e comunque entro il 31 marzo 2021, ed in unica sede, le adeguate modifiche ai contenuti del contratto con l'obiettivo, per quanto possibile, di conseguire un riallineamento del medesimo all'equilibrio economico originario nei limiti consentiti dalla disciplina vigente, ivi compresa quella che potrà entrare in vigore durante l'esecuzione contrattuale, tenendo conto dell'intero periodo contrattuale. pattuito”).

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Per Opera Universitaria di Trento

Per Risto 3 s.c.

Dott. Gianni Voltolini

Santagiuliana Busellato Camilla

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs.82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3

D.Lgs. 39/93)